

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 69° - Numero 44

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 30 ottobre 2015

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
*Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo*

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 1 ottobre 2015, n. 25.

Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 1 ottobre 2015, n. 25.

Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione";

Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante "Addestramento professionale dei lavoratori";

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", ed in particolare l'art. 17, che dispone che le attività di formazione professionale sono svolte da parte delle Regioni e/o delle Province autonome, anche in convenzione con enti aventi "requisiti predeterminati";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come recepita dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 e della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'art. 1, commi 622 (principi su istruzione scolastica) e 624 (prosecuzione percorsi sperimentali di istruzione e di formazione professionale);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale" ed, in particolare, i relativi regolamenti di attuazione;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato), sostituito, nel corso dell'acquisizione del parere degli organi consultivi aditi per l'approvazione del presente regolamento, dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Jobs Act);

Ritenuto pertanto di dovere fare riferimento, per ragioni di semplificazione e coerenza normativa, nell'art. 6, comma 2, lettere a) e c) del regolamento in cui si parla di apprendistato, alle "disposizioni vigenti in materia" piuttosto che, in maniera espressa, a quelle contenute nel previgente Testo unico dell'apprendistato;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze";

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (legge di stabilità regionale), ed in particolare l'art. 86, che prevede che "con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, in conformità a specifiche intese raggiunte in Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, sono approvate le disposizioni disciplinanti l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580);

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 maggio 2001, n. 166;

Vista l'Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, siglata in Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il parere della Sezione consultiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa, numero affare 793/15 - Adunanza di Sezione del 7 luglio 2015;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 185 del 21 luglio 2015;

Vista l'osservazione dell'Ufficio di controllo della Corte dei conti contenuta nel rilievo n. 19 del 31 agosto 2015, secondo cui il comma 3 dell'articolo 3, nella sola parte in cui si prevede che "i progetti formativi e/o orientativi possono ...prevedere anche attività non ricomprese tra quelle di cui al precedente articolo 2...", si pone in contrasto con le finalità stesse del regolamento;

Ritenuto di dovere prendere atto della superiore osservazione della magistratura contabile resa in sede di controllo, e di dovere pertanto eliminare dal citato comma 3 dell'articolo 3 del decreto oggetto delle osservazioni, l'espressione "e prevedere anche attività non ricomprese tra quelle di cui al precedente articolo 2";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 231 del 14 settembre 2015;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale;

Decreta:

Art. 1.

Definizione dell'accreditamento

1. L'accreditamento è l'atto con cui l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale riconosce agli organismi pubblici o privati, in possesso di requisiti predeterminati, la possibilità di realizzare, in un'ottica di qualità, azioni di sviluppo delle risorse umane, mediante interventi di orientamento e/o formazione professionale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno e comunitario, delle leggi di settore, della programmazione regionale ed extra-regionale, dei principi del pluralismo, della libertà di insegnamento e della parità di accesso ai percorsi.

2. L'accreditamento favorisce una selezione dinamica aperta alla possibilità di ingresso di nuovi soggetti qualificati, ai quali attribuire sovvenzioni per l'erogazione dei servizi formativi ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La selezione e la consequenziale concessione della sovvenzione avviene con la stipulazione di una convenzione tra l'Amministrazione regionale e gli organismi formativi accreditati ai sensi del presente regolamento, nel rispetto delle norme di settore e delle disposizioni contenute nel presente atto normativo, che in ogni caso sono da considerarsi parte integrante della convenzione medesima. Tanto l'accreditamento, quanto le procedure di attribuzione della sovvenzione possono essere subordinati all'adesione ad appositi patti di integrità ovvero protocolli di legalità predisposti ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

4. Il sistema di accreditamento di cui al presente regolamento recepisce i principi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 maggio 2001, n. 166, e dell'Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, siglata in Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 ed i relativi allegati.

Art. 2.

Attività relative all'accreditamento

1. L'accreditamento riguarda le attività di formazione professionale e/o di orientamento.

2. Costituiscono attività di formazione professionale gli interventi di pre-qualificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento che potranno essere realizzati anche con metodologia a distanza, erogati nel rispetto del sistema di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

3. Costituiscono attività di orientamento gli interventi di carattere informativo, formativo e consultivo, finalizzati a facilitare la scelta formativa, scolastica e professionale attraverso percorsi individuali o di gruppo.

Art. 3.

Destinatari dell'accreditamento

1. I destinatari dell'accreditamento sono gli organismi, con le sedi operative permanenti, che intendono organizzare ed erogare attività formative e/o orientative nel territorio della Regione.

2. Per organismo si intende un soggetto pubblico o privato, giuridicamente autonomo, che ha tra le proprie finalità l'orientamento e la formazione professionale e che dispone di una struttura organizzativa e logistica e di un accordo sistematico col territorio.

3. I progetti formativi e/o orientativi possono essere presentati anche da associazioni temporanee di imprese o scopo purché siano accreditati il capofila e gli organismi associati che erogano attività di formazione professionale e/o orientamento.

4. Lo status di soggetto accreditato non è trasferibile. Non è del pari trasferibile il consequenziale complesso di attività oggetto dei progetti formativi o orientativi finanziati, senza previo, motivato nulla osta del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, in ogni caso subordinato alla sussistenza, in capo al cessionario, dei requisiti di cui al presente regolamento e di quelli di idoneità al finanziamento previsti dall'avviso in forza del quale è stata affidata la sovvenzione.

5. Sono accreditati di diritto:

a) gli enti datoriali, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale;

b) le università pubbliche, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e gli altri enti di ricerca e formazione pubblici, gli istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM), gli istituti tecnici superiori (ITS), le istituzioni scolastiche pubbliche e gli istituti superiori parificati legalmente riconosciuti;

c) le società, le agenzie e gli enti, comunque denominati, partecipati dalla Regione o da altri enti pubblici, aventi la funzione di erogare servizi formativi ed orientativi.

L'eventuale stipulazione diretta della convenzione ed il conseguente trasferimento dei finanziamenti restano subordinati al pieno rispetto dei requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo analogo da parte dell'amministrazione e dell'esecuzione delle prestazioni esclusivamente a favore di quest'ultima, ai fini dell'operatività dell'*in house providing*;

d) gli organismi accreditati presso altre regioni, in conformità all'Intesa siglata in Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 di cui al comma 3 dell'articolo 1.

6. Non sono sottoposte alle procedure di accreditamento le aziende presso le quali vengono realizzate attività di *stage* e tirocinio.

7. Gli organismi di cui ai commi 5 e 6 presentano in ogni caso apposita istanza per il rilascio degli estremi identificativi e per l'inserimento nell'Elenco di cui all'articolo 17, comma 3.

Art. 4.

Sedi operative

1. Gli organismi, per lo svolgimento della loro attività, si avvalgono di sedi operative direzionali e di erogazione.

2. La sede direzionale è la struttura logistica dove si svolgono in maniera stabile e continuativa sia funzioni di governo dell'organismo, consistenti nella direzione, nella gestione economico-amministrativa e nel controllo, sia di processo, articolate nella definizione ed analisi dei fabbisogni, nella progettazione e nella valutazione.

3. La sede di erogazione è la struttura logistica dove si svolgono in maniera stabile e continuativa le attività di formazione e/o orientamento.

4. L'accreditamento è concesso all'organismo nella sua unitarietà. La sede direzionale e quella di erogazione possono essere ubicati anche in siti diversi.

5. L'organismo, per lo svolgimento di attività di formazione professionale e/o orientamento, può utilizzare sedi di erogazione occasionali, con disponibilità di aule e laboratori adeguati all'attività da svolgere, conformi alle vigenti normative in materia di urbanistica ed edilizia, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche.

6. L'accreditamento per la macrotipologia formativa di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e/o per l'orientamento, è subordinato, oltre alla disponibilità della sede direzionale, anche a quella di almeno una sede di erogazione avente i requisiti specifici indicati nell'allegato A al presente regolamento.

Art. 5.

Soggetti responsabili dell'accreditamento

1. Responsabile del procedimento relativo all'accreditamento degli organismi è il Servizio "Sistema informati-

vo, accreditamento - recupero crediti", istituito presso il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

2. Ciascun organismo formativo indica al responsabile del procedimento di cui al comma 1 il responsabile dell'accREDITAMENTO, quale referente dell'organismo nei confronti dell'Amministrazione regionale per tutti gli adempimenti relativi alle procedure di accREDITAMENTO.

3. Per la diramazione di uno o più avvisi, ovvero per la specifica stipulazione di una o più convenzioni, l'Amministrazione può nominare un responsabile del procedimento diverso da quello previsto dal comma 1.

Art. 6.

Ambiti e macrotipologie di accREDITAMENTO

1. Gli organismi possono richiedere l'accREDITAMENTO per gli ambiti generali della «formazione professionale» e dell'«orientamento».

2. L'accREDITAMENTO per l'ambito formazione professionale riguarda il complesso delle attività programmate ed erogate per soddisfare il fabbisogno formativo del soggetto in tutto l'arco della sua vita (*lifelong learning*), per l'inserimento nel mercato del lavoro, per l'adattamento della professionalità alla modifica dei saperi, per la riqualificazione ai fini neo-occupazionali, riconducibili, ai fini del rilascio del relativo provvedimento da parte dell'Amministrazione, ad almeno una delle seguenti macrotipologie formative:

a) obbligo di istruzione e formazione, comprendente:

- percorsi e progetti, attuati da organismi inseriti nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministero della pubblica istruzione, finalizzati a prevenire e contrastare la dispersione e favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria decennale finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

- percorsi di apprendistato di primo e secondo livello, in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

b) formazione successiva, che comprende quella erogata ai soggetti fuoriusciti dall'ambito dell'istruzione e della formazione obbligatoria di cui alla lettera a), e che versano in situazione *not employment, education and training (neet)*;

c) formazione superiore, comprendente:

- la formazione successiva al diploma, inclusa quella erogata dagli Istituti tecnici superiori (ITS);
- la formazione successiva alla laurea. I progetti formativi aventi ad oggetto master e corsi di perfezionamento, presentati dagli organismi, possono essere finanziati solo se organizzati in partenariato con le università;
- l'apprendistato di terzo livello in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

d) formazione continua e permanente, destinata ai soggetti occupati, collocati in cassa integrazione guadagni e/o in mobilità, ai disoccupati ed agli inoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, agli apprendisti che abbiano adempiuto all'obbligo formativo ed agli adulti per il miglioramento dell'inserimento sociale e lavorativo e per l'innalzamento delle competenze.

3. L'accREDITAMENTO per l'ambito orientamento è rilasciato per le attività destinate a tutte le tipologie di utenti

che necessitano di informazione, formazione e consulenza orientativa.

4. Gli organismi richiedono l'accREDITAMENTO per uno od entrambi gli ambiti generali. Per l'ambito della formazione professionale sono specificate, nella richiesta, una o più macrotipologie.

Art. 7.

Requisiti generali per l'accREDITAMENTO

1. Al momento di presentazione dell'istanza di accREDITAMENTO all'organismo è richiesta, in armonia con quanto previsto nell'Intesa del 20 marzo 2008 di cui all'articolo 1, comma 3, e negli allegati A, B, C, D, ed E del presente regolamento, la conformità a criteri generali riguardanti:

a) risorse infrastrutturali e logistiche;

b) affidabilità economica e finanziaria, nella quale sono ricompresi i requisiti morali e professionali dell'organismo e dei soggetti che rappresentano l'ente. Possono rappresentare l'ente ai fini applicativi del presente regolamento:

- il legale rappresentante;

- i direttori;

- il responsabile dell'accREDITAMENTO;

- ogni altro soggetto munito del potere, esercitato anche di fatto, di impegnare verso l'esterno, per uno o più affari, la volontà dell'ente secondo le disposizioni organizzative interne;

c) capacità gestionali e risorse professionali. La qualità del sistema di gestione è assicurata dalla certificazione conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata dagli organismi di certificazione ed ispezione accREDITATI presso l'ente italiano di accREDITAMENTO Accredia;

d) efficacia ed efficienza (*performance*);

e) relazioni con il territorio.

2. I requisiti generali sono mantenuti per l'intero periodo di accREDITAMENTO, e sono differenziati, ai sensi del presente regolamento e dei relativi allegati, a seconda del tipo di accREDITAMENTO richiesto.

3. Ai fini valutativi e sanzionatori, i requisiti generali per l'accREDITAMENTO di cui ai commi 1 e 2, sono ulteriormente declinati negli articoli 14 e 15, nonché nei singoli allegati al presente regolamento.

4. Per l'accREDITAMENTO relativo alla macrotipologia formativa di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), relativa ai percorsi dell'obbligo di istruzione e formazione, oltre al possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e relativi allegati, è necessaria la conformità ai criteri di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del 29 novembre 2007, nonché ai criteri per l'accREDITAMENTO degli enti di formazione professionale e degli istituti professionali per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale contenuti nelle vigenti linee guida regionali per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale approvate con deliberazione di Giunta regionale.

5. Gli organismi formativi dimostrano all'Amministrazione regionale il possesso di tutti i requisiti previsti per la tipologia di accREDITAMENTO per la quale fanno istanza, inclusa l'iscrizione al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, salvo quanto diversamente previsto dalla vigente disciplina di settore.

Art. 8.

Tipologie dell'accREDITAMENTO e finanziamento dei progetti formativi

1. Il sistema di accREDITAMENTO della Regione è artico-

lato in accreditamento per attività autofinanziate ed accreditamento per attività finanziate.

2. L'accREDITamento per attività finanziate è ulteriormente ripartito in accreditamento iniziale ed accreditamento standard.

3. È altresì previsto un accreditamento avanzato, che delinea un sistema di qualità nell'erogazione dei servizi riconosciuto agli organismi che rispettano le condizioni previste nell'articolo 12.

4. I progetti formativi e/o orientativi sono finanziati sulla base di avvisi diramati dall'Amministrazione e pubblicati nel sito istituzionale dell'Amministrazione, nel rispetto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 9.

Accreditamento per attività auto-finanziate

1. L'accREDITamento per attività auto-finanziate è rilasciato agli organismi che intendono erogare attività orientative ed attività formative non finanziate con risorse pubbliche. Le attività formative si concludono con il rilascio di certificazioni riconosciute dalla Regione siciliana.

Art. 10.

Accreditamento iniziale

1. L'accREDITamento iniziale riguarda esclusivamente attività di orientamento e/o formazione professionale rientranti nelle macrotipologie di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b) e d), del presente regolamento.

2. L'accREDITamento iniziale comporta l'impossibilità per l'organismo formativo di essere capofila in eventuali associazioni temporanee di impresa o di scopo, nonché di espletare attività per un importo complessivo non superiore a 250 migliaia di euro nel corso della stessa annualità. L'importo può essere rideterminato, con cadenza periodica triennale, con provvedimento motivato del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

3. L'organismo che abbia portato a termine almeno tre annualità di attività di orientamento e/o formazione professionale, e sia in possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), può accedere all'accREDITamento standard di cui all'articolo 11.

Art. 11.

Accreditamento standard

1. L'accREDITamento standard è rilasciato agli organismi che abbiano presentato la relativa istanza per organizzare ed erogare attività orientative e/o formative, senza le limitazioni dell'accREDITamento iniziale, per tutte le macrotipologie di accREDITamento di cui all'articolo 6, comma 2, del presente regolamento.

2. Gli organismi risultanti dalle cessioni di complessi aziendali operate nell'ambito dell'amministrazione commissariale straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 cumulano l'eventuale esperienza pregressa maturata dall'azienda cedente nei settori della formazione e/o dell'orientamento.

Art. 12.

Accreditamento avanzato

1. L'accREDITamento avanzato è rilasciato agli organismi accREDITati per le attività autofinanziate, ovvero a quelli accREDITati per attività finanziate in regime di accREDITamento standard, i cui allievi, per una quota complessi-

va pari almeno al 50 per cento, entro i due anni decorrenti dalla conclusione del percorso formativo intrapreso, in ragione delle professionalità acquisite, o comunque, delle sistematiche attività di inserimento avviate dall'organismo, abbiano avviato un'attività lavorativa autonoma, oppure abbiano stipulato, e mantenuto, un rapporto di lavoro di durata almeno annuale.

2. Gli organismi destinatari del relativo provvedimento possono integrare il proprio logo o la propria denominazione con la dicitura "organismo formativo d'eccellenza riconosciuto dalla Regione siciliana". Di tale riconoscimento è fatta menzione nell'Elenco di cui al comma 3 dell'articolo 17.

3. Gli avvisi per il finanziamento dei progetti formativi prevedono significative premialità a favore degli organismi in regime di accREDITamento avanzato.

4. L'accREDITamento avanzato è mantenuto per un triennio ed è confermato se, al termine di questo periodo, l'organismo abbia conservato le soglie minime di cui al primo comma, riferite sempre ad un biennio dalla fine del percorso. Diversamente, è ripristinato di diritto l'accREDITamento standard.

Art. 13.

Sistema regionale dell'accREDITamento, istanze e procedure

1. Il sistema regionale di accREDITamento è gestito per via telematica attraverso un apposito portale amministrato dal Servizio di cui all'articolo 5, comma 1. Il sistema indica le modalità di registrazione al portale con assegnazione automatizzata di credenziali di accesso alla propria area riservata, nonché le comunicazioni e gli adempimenti, con i relativi formati, connessi a ciascuna procedura e macrotipologia di accREDITamento.

2. Gli organismi formativi interagiscono con il sistema mediante apposite procedure validate dall'Amministrazione, la quale comunque assicura specifiche azioni informative e di assistenza. Le comunicazioni si perfezionano esclusivamente tramite posta elettronica certificata, ed i documenti sono trasmessi in *portable document format* (PDF) firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'organismo.

3. Il sistema regionale dell'accREDITamento si articola nelle seguenti procedure:

- a) rilascio;
- b) mantenimento;
- c) variazione dell'accREDITamento;
- d) variazione dei dati.

4. La procedura di rilascio è ordinata al conseguimento dell'accREDITamento per tutte le tipologie di accREDITamento.

5. La procedura di mantenimento comporta l'obbligo, per l'organismo formativo, di aggiornare la documentazione inviata una volta scaduti i termini di validità cui la stessa è sottoposta, e di trasmettere all'Amministrazione, entro il mese di aprile di ciascun anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il permanere di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento, nonché l'espletamento di tutti gli adempimenti a tal fine previsti dal regolamento e dagli allegati A, B, C, D ed E, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di verifica e monitoraggio previsti dall'articolo 14.

6. La procedura di variazione dell'accREDITamento riguarda gli organismi già accREDITati che intendono

modificare il proprio sistema di accreditamento in relazione alle previsioni di cui agli articoli 6 ed 8.

7. La procedura di variazione dati è utilizzata per aggiornare il sistema informatico di qualunque situazione modificativa del precedente profilo registrato dall'organismo.

L'organismo comunica le modifiche, corredate dalla pertinente documentazione, non oltre 10 giorni dall'intervenuta variazione, all'Amministrazione, la quale provvede tempestivamente all'aggiornamento del profilo, fermi restando i poteri di cui agli articoli 14 e 15.

Art. 14.

Verifiche, requisiti di ammissibilità e monitoraggio

1. L'Amministrazione esegue verifiche sul possesso dei requisiti, anche ricorrendo a risorse esterne, e provvede al monitoraggio sulle attività svolte.

2. La verifica si articola nei momenti dell'istruttoria e dell'*audit in loco*.

3. L'istruttoria si esegue ogni qual volta l'organismo effettua una delle procedure di cui all'articolo 13 e consiste in una verifica, anche a distanza, sulla veridicità dei dati riportati nelle dichiarazioni sostitutive e sulla regolarità e completezza della documentazione inviata.

L'istruttoria si perfeziona entro 30 giorni dall'avvio della procedura.

4. Nelle ipotesi in cui le istanze e la relativa documentazione siano incomplete o comunque irregolari, la procedura è sospesa per un periodo massimo di 30 giorni ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con provvedimento motivato dell'Amministrazione e comunicato al responsabile dell'accREDITAMENTO. I dati e la documentazione restano custoditi fino al completamento della procedura.

5. Nell'ipotesi di provvedimento negativo conclusivo delle procedure di accREDITAMENTO, si applica l'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Costituiscono requisiti di ammissibilità all'accREDITAMENTO, determinanti, in caso di carenza, il rigetto dell'istanza:

a) la costituzione con atto pubblico, qualora l'organismo abbia natura di diritto privato;

b) l'espressa previsione, tra le proprie finalità statutarie, delle attività di formazione e/o orientamento, qualora l'organismo abbia natura di diritto privato;

c) la previsione, nello statuto o comunque nei regolamenti organizzativi interni, di un'analitica declinazione degli obiettivi, dei processi e dei servizi offerti, e l'organigramma completo delle funzioni e dei compiti demandati ad amministratori ed operatori con le correlate responsabilità, conformemente al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;

d) l'adesione ai protocolli di legalità o ai patti d'integrità eventualmente predisposti dall'Amministrazione;

e) l'adozione del codice etico contenente il complesso delle regole comportamentali cui l'organismo ed i suoi amministratori sono tenuti nell'espletamento dei servizi resi e nei rapporti con l'utenza ed altri soggetti terzi. Il codice etico è eventualmente adottato in conformità ai protocolli di legalità o ai patti d'integrità di cui alla lettera d);

f) finalità non lucrative, qualora l'organismo abbia natura di diritto privato. Sono accolte le istanze degli organismi aventi scopo di lucro esclusivamente per le attività autofinanziate;

g) iscrizione al repertorio delle notizie economiche ed amministrative eccettuate le ipotesi previste dalla vigente disciplina;

h) adozione di un sistema contabile analitico conforme all'allegato B, requisito b6, eccettuato l'accREDITAMENTO per attività auto-finanziate;

i) copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi di tutte le sedi, operative e/o occasionali, con un massimale di almeno 1.000 migliaia di euro per ciascuna polizza;

j) adozione di un piano biennale per l'aggiornamento delle competenze professionali delle risorse umane conforme al sistema di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, basato su attività formative di cui sia stata certificata la conformità alle disposizioni UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 da organismi accreditati presso l'ente italiano di accREDITAMENTO Accredia. Il piano di aggiornamento del responsabile del processo di direzione, del responsabile del processo economico-amministrativo, del responsabile del processo di analisi dei fabbisogni, del responsabile del processo di progettazione e del responsabile del processo di erogazione dei servizi è altresì elaborato e verificato in conformità all'allegato C al presente regolamento. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano agli organismi che fanno richiesta di accREDITAMENTO per le sole attività auto-finanziate;

k) assenza di esposizione debitoria a qualunque titolo maturata nei confronti dell'Amministrazione;

l) accensione del conto corrente dedicato alle spese del personale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23. La disposizione della presente lettera non si applica agli organismi che fanno richiesta di accREDITAMENTO per le sole attività auto-finanziate;

m) regolarizzazione delle carenze o delle irregolarità della documentazione nelle ipotesi ed entro i termini di sospensione del procedimento previsti nel precedente comma 4;

n) insussistenza, al momento della presentazione dell'istanza di accREDITAMENTO, di taluna delle cause determinanti la revoca dell'accREDITAMENTO di cui all'articolo 15, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), k), q), r) e t);

o) conformità ad ogni altro requisito declinato negli allegati A, B, C, D ed E al presente regolamento.

7. Fermi restando i poteri di verifica e monitoraggio di cui al presente regolamento ed alle vigenti disposizioni, il possesso dei requisiti di cui al comma 6 è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Alle medesime condizioni, entro un mese dall'approvazione del bilancio, o comunque non oltre il 31 luglio di ciascun anno, l'organismo trasmette all'Amministrazione la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta approvazione del bilancio stesso e della sua redazione in forma riclassificata, in conformità all'allegato B al presente regolamento, requisito b1).

8. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento si conclude con provvedimento espresso.

9. L'*audit in loco* consiste in un controllo diretto e analitico sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive e sulla documentazione in originale e può essere disposto dall'Amministrazione sia in fase istruttoria che successivamente, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi,

presso la sede direzionale e/o le sedi di erogazione.

10. Nell'ipotesi in cui, in sede di *audit*, venga riscontrata l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti dichiarati dall'organismo nelle procedure di accreditamento, l'Amministrazione, ferme restando le garanzie di partecipazione al procedimento dell'organismo destinatario del provvedimento, adotta i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

11. Il costo dell'*audit*, stabilito secondo un tariffario adottato annualmente dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, è a carico degli stessi organismi accreditati ed è ammissibile ai fini della rendicontazione qualora prevista dalla fonte di finanziamento utilizzata dall'organismo.

12. Il monitoraggio consiste nel periodico rilevamento, da parte dell'Amministrazione, di dati ed informazioni rilevanti per la valutazione delle politiche formative ed orientative, e per il progressivo esercizio dei poteri di verifica demandati all'Amministrazione. Per le finalità di cui al presente comma, gli organismi formativi trasmettono per via telematica all'Amministrazione, secondo modalità dalla stessa impartite, ed in conformità agli allegati A, B, C, D ed E, entro il mese di aprile di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte durante l'anno precedente, contenente:

- a) informazioni e dati sulle attività di orientamento e/o di formazione professionale svolte;
- b) informazioni e dati aggregati sulla efficacia ed efficienza;
- c) informazioni sulle relazioni con il territorio.

13. Ulteriori dati ed informazioni per il monitoraggio sono contenuti negli allegati al presente regolamento. La grave violazione dei relativi adempimenti comporta le sanzioni di cui all'articolo 15.

Art. 15.

Sospensione e revoca dell'accreditamento

1. Qualora siano accertate, successivamente all'accreditamento, irregolarità non integranti fattispecie di revoca ai sensi del comma 3, ovvero gli organismi non abbiano adempiuto, nei tempi e/o con le modalità previste, all'aggiornamento della documentazione scaduta, alle comunicazioni di variazione e/o all'invio delle relazioni e documenti di monitoraggio, l'Amministrazione diffida l'organismo a provvedere entro un termine non superiore ai 30 giorni.

2. Per gravi ragioni, e per il tempo strettamente necessario, è in facoltà dell'Amministrazione disporre contestualmente la sospensione dell'accreditamento in conformità all'articolo 21 *quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'Amministrazione dispone la revoca dell'accreditamento dell'organismo nei seguenti casi:

a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o nei casi in cui sia pendente un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica agli enti di diritto pubblico;

b) pendenza nei confronti del rappresentante dell'organismo di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) pronunciamento nei confronti del rappresentante dell'organismo di sentenza di condanna passata in giudicato, o emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.

L'Amministrazione valuta l'entità dei fatti accertati anche con provvedimenti non definitivi dell'autorità giudiziaria, emanati nei confronti anche di coloro che siano cessati dalla carica, qualora l'organismo non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla contestata condotta, provvedendo alla sostituzione dei rappresentanti ed al contestuale esercizio delle azioni di responsabilità ai sensi del codice civile, ovvero alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali contro i soggetti responsabili;

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) violazione degli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e dei contributi previdenziali ed assistenziali;

f) applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

g) violazione della normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

h) violazione delle disposizioni relative alla gestione e rendicontazione delle attività formative e orientative in relazione al sistema contabile analitico conforme all'allegato B, requisito b6, accertate a seguito di controlli e verifiche espletate a qualunque titolo anche da altri soggetti pubblici. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica agli enti accreditati per le attività auto-finanziate;

i) violazione delle norme sul rapporto di lavoro, accertate a seguito di verifiche espletate a qualunque titolo anche da altri soggetti pubblici, comprese quelle contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e quelle previste a tutela dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;

j) mancato ripianamento della situazione debitoria, a qualunque titolo maturata nei confronti dell'Amministrazione regionale, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione, formalizzata con qualsiasi atto giuridicamente rilevante adottato dall'amministrazione creditrice o dal proprio ente di riscossione. In ogni caso, l'Amministrazione ha facoltà di adottare tutte le misure previste dalle leggi di contabilità statale o regionale, come anche di ogni altra specifica disposizione prevista dall'ordinamento, per la tutela o il recupero delle risorse pubbliche;

k) false dichiarazioni o documentazioni rese in materia di accreditamento e/o in materia di gestione delle attività finanziate;

l) violazione delle clausole contenute nei patti di integrità ovvero nei protocolli di legalità predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del codice etico di cui all'articolo 14, comma 6;

m) chiusura del conto corrente dedicato alle spese del

personale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;

n) violazione degli adempimenti relativi alla redazione o approvazione del bilancio riclassificato in conformità all'allegato B, requisito b1;

o) sopravvenuta cessazione della copertura assicurativa ai sensi del precedente articolo 14, comma 6;

p) violazione degli obblighi relativi all'aggiornamento del personale ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del presente regolamento. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica agli enti accreditati per le attività autofinanziate;

q) violazione delle disposizioni contenute nel decreto di aggiornamento dell'Albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008 di cui al decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 4223 dell'1 agosto 2014 e successivi provvedimenti attuativi;

r) mancata risoluzione, in maniera completa e definitiva, delle inadempienze oggetto di diffida nelle ipotesi ed entro il termine contenuto nella diffida stessa di cui al comma 1.

Le inadempienze possono essere accertate dall'Amministrazione come anche da qualunque altro ente deputato all'esercizio dei controlli sugli organismi formativi;

s) ogni altra sopravvenuta carenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 14, comma 6, ed ogni altra violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e dei relativi allegati A, B, C, D ed E e di ogni altra normativa di settore, non sanata o comunque non sanabile dall'organismo entro i termini contenuti nella diffida a provvedere, accertata dall'Amministrazione o da qualunque altro ente nell'esercizio dei propri poteri di controllo.

4. Le violazioni previste nel comma 3 determinano la revoca dell'accredito dell'organismo unitariamente considerato.

5. Il procedimento di revoca dell'accredito dura 60 giorni. I termini possono essere sospesi nelle ipotesi ed alle condizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. La sospensione e la revoca dell'accredito comportano l'impossibilità per l'organismo di erogare attività orientative e/o formative finanziate o riconosciute dalla Regione siciliana dal momento in cui è stata disposta. Restano salvi gli effetti, anche successivi, che trovano il fondamento nelle attività effettivamente erogate in esecuzione della convenzione fino al momento della revoca.

7. Gli organismi destinatari del provvedimento di revoca non possono ripresentare istanza di accreditamento fino a quando non siano definitivamente cessate le cause che l'hanno determinata.

8. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale su proposta del responsabile del procedimento di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 16.

Poteri di intervento

1. In caso di sospensione o di revoca dell'accredito, o comunque, in ogni circostanza accertata che determina l'impossibilità dell'organismo di continuare ad assicurare la prosecuzione delle attività, l'Amministrazione adotta ogni misura utile per garantire il superiore diritto dell'allievo al completamento del percorso formativo.

2. Valutati gli interessi pubblici sottesi al completamento dell'attività formativa ed ogni altra circostanza pertinente, l'Amministrazione può consentire all'organismo il completamento dell'attività in corso di svolgimento con il conseguente riconoscimento delle relative spese ammesse a rendicontazione. Alle medesime condizioni, nella sola ipotesi di sospensione dell'accredito, l'Amministrazione può consentire all'organismo la presentazione di progetti e/o la partecipazione ad avvisi, ma non l'avvio delle relative nuove attività, che restano condizionate alla eliminazione delle cause che hanno determinato la sospensione medesima.

3. Nei casi di accertata inadempienza, da parte dell'organismo formativo, degli adempimenti contributivi e retributivi previsti dalle vigenti normative, trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 17.

Rilascio e validità dell'accredito

1. L'accredito è rilasciato a tempo indeterminato a condizione che gli organismi osservino gli adempimenti riguardanti le procedure di mantenimento previste nel presente regolamento.

2. L'efficacia dell'accredito decorre dalla data di emissione del relativo decreto da parte dell'Amministrazione.

3. Gli organismi accreditati e le rispettive sedi di erogazione, con le relative specificazioni, sono inseriti nell'apposito "Elenco regionale degli organismi accreditati", pubblicato nel sito dell'Amministrazione e tenuto costantemente aggiornato mediante le procedure di variazione.

4. L'accredito e i successivi aggiornamenti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la registrazione negli elenchi nazionali.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. Per quanto qui non previsto, si applica, unitamente alle eventuali modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, quanto disposto:

a) nella legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e nelle altre leggi, anche statali, del settore;

b) nella legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) nell'Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, siglata in Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed i relativi allegati.

Palermo, 1 ottobre 2015.

CROCETTA

Assessore regionale per l'istruzione
e la formazione professionale

LO BELLO

ALLEGATO A

Criterio a) Risorse infrastrutturali e logistiche	
Requisito a1	<p>Disponibilità esclusiva e continuativa dei locali della sede direzionale.</p> <p>Idoneità dei locali per le funzioni di direzione, segreteria e per i servizi igienici.</p> <p>I contratti di locazione o comodato assicurano una durata per la copertura del periodo di accreditamento.</p> <p>Più organismi possono avere la sede direzionale in un'unica unità immobiliare a condizione che ognuno di essi disponga, a titolo esclusivo e continuativo, di due locali distinti destinati a direzione e segreteria. I servizi igienici, utilizzabili anche dai disabili, possono essere in comune.</p>
Tipologia di evidenza	<p>Copia dei contratti o comunque dei titoli dai quali emergono le caratteristiche identificative del bene.</p> <p>Copia della planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale e certificati dei locali e dei laboratori.</p> <p>La planimetria contiene una puntuale descrizione degli arredi, delle attrezzature, delle postazioni informatiche, la superficie netta di ciascun ambiente e la superficie netta totale, l'indicazione della destinazione dei vani per aule didattiche, informatiche, laboratori.</p>
Verifica documentale	Esame della documentazione richiesta.
Verifica diretta	Accertamento diretto della documentazione presentata.
Indicazioni per il mantenimento	Accertamento in caso di comunicazioni di eventuali modificazioni dello stato dei luoghi.
Requisito a2	<p>Le sedi di erogazione, permanenti o occasionali, per gli organismi accreditati per la macrotipologia di cui all'art. 6, c. 2 lett. a) assicurano la disponibilità esclusiva e continuativa per il tempo di utilizzo dei locali, comprensivi di spazi destinati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> n. 2 aule didattiche; n. 1 laboratori per l'informatica; n. 1 laboratorio coerente con l'attività formativa offerta; n. 1 locale-spazio per attività motoria; n. 1 locale per direzione; n. 1 locale per segreteria; n. 2 blocchi di servizi igienici di cui 1 per disabili.
Tipologia di evidenza	<p>Copia dei contratti o comunque dei titoli dai quali emergono le caratteristiche identificative del bene.</p> <p>Copia della planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale e certificati dei locali e dei laboratori.</p> <p>La planimetria contiene una puntuale descrizione degli arredi, delle attrezzature, delle postazioni informatiche, la superficie netta di ciascun ambiente e la superficie netta totale,</p>

	l'indicazione della destinazione dei vani per aule didattiche, informatiche, laboratori.
Verifica documentale	Esame della documentazione richiesta.
Verifica diretta	Accertamento diretto della documentazione presentata.
Indicazioni per il mantenimento	Accertamento in caso di comunicazioni di eventuali modificazioni dello stato dei luoghi.
Requisito a3	<p>Le sedi di erogazione, permanenti o occasionali, per le attività di orientamento assicurano la disponibilità esclusiva e continuativa per il tempo di utilizzo dei locali, comprensivi di spazi destinati a:</p> <p>Disponibilità-dei seguenti locali:</p> <ul style="list-style-type: none"> n. 1 locale per colloqui individuali; n. 1 locale per attività seminari; n. 1 locale per navigazione su internet; n. 1 locale per direzione; n. 1 locale per segreteria; n. 2 blocchi di servizi igienici di cui 1 per disabili.
Tipologia di evidenza	<p>Copia dei contratti o comunque dei titoli dai quali emergono le caratteristiche identificative del bene.</p> <p>Copia della planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale e certificati dei locali e dei laboratori.</p> <p>La planimetria contiene una puntuale descrizione degli arredi, delle attrezzature, delle postazioni informatiche, la superficie netta di ciascun ambiente e la superficie netta totale, l'indicazione della destinazione dei vani per aule didattiche, informatiche, laboratori.</p>
Verifica documentale	Esame della documentazione richiesta.
Verifica diretta	Accertamento diretto della documentazione presentata.
Indicazioni per il mantenimento	Accertamento in caso di comunicazioni di eventuali modificazioni dello stato dei luoghi.
Requisito a4	<p>Le sedi di erogazione, permanenti o occasionali, per le altre attività formative assicurano la disponibilità esclusiva e continuativa per il tempo di utilizzo dei locali, comprensivi di spazi destinati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> n. 1 aula didattica; n. 1 aula informatica; n. 1 locale per direzione; n. 1 locale per segreteria; n. 2 blocchi di servizi igienici di cui uno per disabili.
Tipologia di evidenza	<p>Copia dei contratti o comunque dei titoli dai quali emergono le caratteristiche identificative del bene.</p> <p>Copia della planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale e certificati dei locali e dei laboratori.</p> <p>La planimetria contiene una puntuale descrizione degli arredi,</p>

	delle attrezzature, delle postazioni informatiche, la superficie netta di ciascun ambiente e la superficie netta totale, l'indicazione della destinazione dei vani per aule didattiche, informatiche, laboratori.
Verifica documentale	Esame della documentazione richiesta.
Verifica diretta	Accertamento diretto della documentazione presentata.
Indicazioni per il mantenimento	Accertamento in caso di comunicazioni di eventuali modificazioni dello stato dei luoghi.
Requisito a5	le sedi di erogazione si dotano di un apposito ufficio con funzioni di servizio/supporto, anche per le attività extradidattiche e per il rapporto con l'utenza, distinto dai luoghi in cui si svolgono le attività di governo dell'organismo. Le funzioni di servizio/supporto all'erogazione possono essere allocati in luogo diverso da quello della sede erogativa, in tal caso, l'organismo assicura all'utente la fruizione unitaria dei servizi.
Tipologia di evidenza	Copia della planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale.
Verifica documentale	Esame della documentazione richiesta.
Verifica diretta	Accertamento diretto dello stato dei luoghi.
Indicazioni per il mantenimento	Accertamento in caso di comunicazioni di eventuali modificazioni dello stato dei luoghi.
Requisito a6	Ciascuna sede dell'organismo, a prescindere dal tipo di accreditamento, dispone di locali aventi una destinazione d'uso conforme alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie.
Tipologia di evidenza	Visura catastale o documentazione di richiesta di accatastamento, certificato di agibilità o qualunque altra documentazione idonea ad attestare la conformità alla destinazione d'uso secondo le vigenti normative di settore.
Verifica documentale	Esame della documentazione richiesta.
Verifica diretta	Accertamento diretto dei dati riportati nella visura catastale o in altra documentazione.
Indicazioni per il mantenimento	Accertamento in caso di comunicazioni di eventuali modificazioni dello stato dei luoghi.
Requisito a7	Rispetto della normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro
Tipologia di evidenza	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo attestante l'assolvimento della vigente normativa in materia redatta e sottoscritta in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato 3 all'Intesa siglata in conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Verifica documentale	Esame documentale della correttezza della dichiarazione sostitutiva presentata.

Verifica diretta	Accertamento diretto dello stato dei luoghi.
Indicazioni per il mantenimento	Aggiornamento triennale della documentazione inviata. Accertamento in caso di comunicazioni di eventuali modificazioni dello stato dei luoghi.
Requisito a8	Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche finalizzate alla: a) visitabilità dei locali della sede direzionale; b) accessibilità dei locali della sede di erogazione, permanente o occasionale.
Tipologia di evidenza	Copia della perizia tecnica descrittiva corredata da grafico indicativo dei locali in esame, attestante gli adempimenti relativi alla eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche in conformità alle vigenti disposizioni legislative e/o regolamentari del settore, o, per gli enti locali, dal responsabile dell'ufficio tecnico.
Verifica documentale	Esame documentale della copia della perizia tecnica.
Verifica diretta	Accertamento diretto di quanto riportato nella perizia tecnica rispetto allo stato dei luoghi. Segnalazione alle autorità competenti ed all'ordine di appartenenza di eventuali dichiarazioni non veritiere.
Indicazioni per il mantenimento	Accertamento in caso di comunicazioni di eventuali modificazioni dello stato dei luoghi.
Requisito a9	Rintracciabilità e visibilità dei locali.
Tipologia di evidenza	Apposita segnaletica, in spazio visibile all'utenza, riportante la denominazione dell'organismo, eventuale logo, recapiti telefonici, orario di apertura al pubblico, ed il decreto di accreditamento con relativi numero di repertorio, data e tipologia di accreditamento. Linea telefonica di rete fissa ed un servizio fax. Connessione ad internet, indirizzo email e sito o pagina web, kit per la firma digitale dei rappresentanti dell'organismo.
Verifica documentale	Esame documentale dei contratti di utenza.
Verifica diretta	Accertamento diretto
Indicazioni per il mantenimento	Accertamento in caso di comunicazioni di eventuali modificazioni dello stato dei luoghi.

Visto: CROSETTA

COPIA
NON

ALLEGATO B

Criterio b) affidabilità economica e finanziaria	
Requisito b1	Adozione del bilancio di esercizio. Le persone giuridiche sottoposte alle competenti disposizioni del codice civile adottano annualmente il bilancio riclassificato conformemente alle disposizioni di recepimento delle normative comunitarie. Il bilancio, completo di stato patrimoniale, conto economico e relazione illustrativa, contempla: - patrimonio netto; - costi e ricavi generali; - costi e ricavi della formazione professionale e orientamento; - totale valore entrate derivanti da finanziamenti pubblici; - accantonamento del trattamento di fine rapporto.
Tipologia di evidenza	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del rappresentante dell'organismo che attesta il possesso di tale requisito.
Verifica documentale	Esame documentale della correttezza della dichiarazione sostitutiva presentata e verifica a campione sulla veridicità della dichiarazione medesima tramite accertamento diretto del bilancio su un campione compreso in un <i>range</i> tra il 5 ed il 10 per cento.
Verifica diretta	
Indicazioni per il mantenimento	Periodica richiesta di aggiornamento della dichiarazione sostitutiva.
Requisito b2	Assenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Tipologia di evidenza	Dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del rappresentante dell'organismo che attesta il possesso di tale requisito
Verifica documentale	Esame documentale della correttezza della dichiarazione sostitutiva presentata e verifica a campione sulla veridicità della dichiarazione medesima tramite acquisizione d'ufficio dei certificati rilasciati dalla competenza sezione del Tribunale su un campione compreso in un <i>range</i> tra il 5 ed il 10 per cento.
Verifica diretta	
Indicazioni per il mantenimento	Richiesta biennale di aggiornamento della dichiarazione sostitutiva.
Requisito b3	Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.
Tipologia di evidenza	Dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del rappresentante dell'organismo che attesta il possesso di tale requisito

Verifica documentale	Esame documentale della correttezza della dichiarazione sostitutiva presentata e verifica sulla veridicità della dichiarazione medesima tramite acquisizione d'ufficio del certificato di assenza di pendenze tributarie rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e della liberatoria amministrativa rilasciata dal competente ufficio della riscossione delle imposte su un campione compreso in un <i>range</i> tra il 5 ed il 10 per cento.
Verifica diretta	
Indicazioni per il mantenimento	Periodica richiesta di aggiornamento della dichiarazione sostitutiva.
Requisito b4	Rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi che ne derivano
Tipologia di evidenza	Dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del rappresentante dell'organismo che attesta il possesso di tale requisito
Verifica documentale	Esame documentale della correttezza della dichiarazione sostitutiva presentata e verifica sulla veridicità della dichiarazione medesima tramite acquisizione d'ufficio dei certificati di regolarità contributiva rilasciati dall'INPS e dall'INAIL su un campione compreso in un <i>range</i> tra il 5 ed il 10 per cento.
Verifica diretta	
Indicazioni per il mantenimento	Richiesta annuale di aggiornamento della dichiarazione sostitutiva.
Requisito b5	Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/1999.
Tipologia di evidenza	Dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del rappresentante dell'organismo che attesta il possesso di tale requisito.
Verifica documentale	Esame documentale della correttezza della dichiarazione sostitutiva presentata e verifica sulla veridicità della dichiarazione medesima tramite acquisizione d'ufficio della certificazione rilasciata dai competenti uffici per il lavoro dei disabili, allocati presso i centri per l'impiego su un campione compreso in un <i>range</i> tra il 5 ed il 10 per cento.
Verifica diretta	
Indicazioni per il mantenimento	Periodica richiesta di aggiornamento della dichiarazione sostitutiva.
Requisito b6	Contabilità articolata per singola attività progettuale, con classificazione delle fattispecie di costo ammissibili al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, con una ripartizione secondo le seguenti macrovoci di costo: - preparazione; - realizzazione; - diffusione risultati;

	<p>- direzione e valutazione; - costi di finanziamento.</p> <p>Le macrovoci di costi sopra declinate sono in ogni caso riadattate dall'amministrazione sulla base di aggiornamenti e/o revisioni deliberate dai tavoli di confronto nazionale sull'ammissibilità della spesa del Fondo Sociale Europeo.</p>
Tipologia di evidenza	Dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del rappresentante dell'organismo che attesta il possesso di tale requisito.
Verifica documentale	Esame documentale della correttezza della dichiarazione sostitutiva presentata e verifica sulla veridicità della dichiarazione medesima tramite accertamento diretto della presenza di una procedura documentata di gestione finanziaria per centri di costo su un campione compreso in un <i>range</i> tra il 5 ed il 10 per cento.
Verifica diretta	Accertamento diretto della presenza di un sistema contabile articolato per singola attività progettuale.
Indicazioni per il mantenimento	Richiesta annuale di aggiornamento della dichiarazione sostitutiva.
Requisito b7	<p>Per il rappresentante dell'organismo ai sensi dell'art. 7, c.1, lett. b):</p> <ul style="list-style-type: none"> - pronunciamento nei confronti del rappresentante dell'organismo di sentenza di condanna passata in giudicato, o emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 e successive modifiche ed integrazioni; - assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Tipologia di evidenza	dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante che attesta il possesso del requisito.
Verifica documentale	Esame documentale della correttezza della dichiarazione sostitutiva presentata e verifica sulla veridicità della dichiarazione medesima tramite acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale di cui al DPR 313/2002, su un campione compreso in un <i>range</i> tra il 5 ed il 10 per cento.
Verifica diretta	
Indicazioni per il mantenimento	Richiesta biennale di aggiornamento della dichiarazione sostitutiva.

Criterion c) Capacità gestionali e risorse professionali	
c.a) Responsabile del processo di direzione	
Requisito c.a1	<p>Livello di istruzione ed esperienza lavorativa attestata, in alternativa, da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diploma di laurea e conseguimento di un master universitario in materie giuridiche e/o economiche, ovvero attinente il settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento; - diploma di laurea e 2 anni di esperienza in posizione di responsabilità in attività di direzione/amministrazione/gestione risorse umane nel settore della formazione/educazione/ orientamento e/o dei servizi alle imprese; - diploma di laurea e 3 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica/gestione risorse umane in altri settori; - titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 4 anni di esperienza in posizione di responsabilità in attività di direzione/amministrazione/gestione risorse umane nel settore della formazione/educazione/orientamento e/o dei servizi alle imprese; - titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 5 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica/gestione risorse umane in altri settori; - esperienza decennale in posizione di responsabilità in attività di direzione/amministrazione/gestione risorse umane nel settore della formazione/educazione/orientamento e/o dei servizi alle imprese; - competenze professionali certificate coerenti con le attività di direzione/amministrazione/gestione risorse umane nel settore della formazione/educazione/orientamento e/o dei servizi alle imprese.
Tipologia di evidenza	Dossier individuale delle credenziali redatto e sottoscritto in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato 4 all'Intesa siglata in conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Verifica documentale	Valutazione della completezza dei dati e della conformità al requisito e della pertinenza tipologica e della significatività temporale delle esperienze pregresse.
Verifica diretta	<p>Verifica del certificato del titolo di studio e della documentazione relativa alle esperienze pregresse su un campione compreso in un <i>range</i> tra il 5 ed il 10 per cento.</p> <p>Copia del certificato del titolo di studio e copia degli attestati o comunque di documentazione riportante evidenze oggettive e riferimenti significativi e precisi sono resi disponibili in fase di verifica diretta.</p>
Indicazioni per il mantenimento	Invio di un nuovo dossier individuale delle credenziali in caso di variazione dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore.

Requisito c.a2	Aggiornamento delle competenze professionali attraverso la partecipazione ad attività formative, interne od esterne all'organismo, attinenti alla funzione ricoperta. Le linee guida per la partecipazione alle attività di aggiornamento formativo sono stabilite con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, su proposta del responsabile del procedimento di cui all'articolo 5.
Tipologia di evidenza	Dossier individuale delle credenziali redatto e sottoscritto in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato 4 all' Intesa siglata in conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Verifica documentale	Valutazione della completezza dei dati e della conformità al requisito e della pertinenza tipologica e della significatività temporale delle esperienze pregresse.
Verifica diretta	Verifica della documentazione relativa alle attività formative di aggiornamento su un campione compreso in un <i>range</i> tra il 5 ed il 10 per cento. Copia dei certificati, degli attestati o di altra documentazione pertinente è resa disponibile in fase di verifica diretta.
Indicazioni per il mantenimento	Aggiornamento biennale del dossier individuale delle credenziali nella parte relativa all'attività formativa. Invio di un nuovo dossier individuale delle credenziali in caso di variazione dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore.
Requisito c.a3	Svolgimento delle funzioni in maniera continuata ed esclusiva, con rapporto di impiego o collaborazione nelle forme consentite dall'ordinamento giuslavoristico, o con rapporto di mandato con almeno 80 ore lavorative l'anno. Il responsabile del processo di direzione svolge la propria funzione per un unico soggetto attuatore.
Tipologia di evidenza	Dossier individuale delle credenziali redatto e sottoscritto in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato 4 all' Intesa siglata in conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Verifica documentale	Valutazione della completezza dei dati e della conformità al requisito
Verifica diretta	Verifica a campione del contratto di lavoro o collaborazione. Copia del contratto è resa disponibile in fase di verifica diretta.
Indicazioni per il mantenimento	Aggiornamento biennale del dossier individuale delle credenziali nella parte relativa all'attività formativa. Invio di un nuovo dossier individuale delle credenziali in caso di variazione dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore.
c.b) Responsabile del processo economico-amministrativo	
Requisito c.b1	Livello di istruzione ed esperienza attestata, in alternativa, da: - diploma di laurea e conseguimento di un master universitario

	<p>in materie giuridiche e/o economiche, ovvero attinente il settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> - diploma di laurea e 1 anno di esperienza nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento; - diploma di laurea e 2 anni di esperienza nella gestione amministrativa in altri settori; - titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 3 anni di esperienza nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento; - titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 5 anni di esperienza nella gestione amministrativa in altri settori; - esperienza decennale nella gestione amministrativa; - competenze professionali certificate coerenti con le attività di gestione amministrativa.
Tipologia di evidenza	Dossier individuale delle credenziali redatto e sottoscritto in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato 4 all' Intesa siglata in conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Verifica documentale	Valutazione della completezza dei dati e della conformità al requisito e della pertinenza tipologica e della significatività temporale delle esperienze pregresse.
Verifica diretta	<p>Verifica del certificato del titolo di studio e della documentazione relativa alle esperienze pregresse su un campione compreso in un <i>range</i> tra il 5 ed il 10 per cento.</p> <p>Copia del certificato del titolo di studio e copia degli attestati o comunque di documentazione riportante evidenze oggettive e riferimenti significativi e precisi sono resi disponibili in fase di verifica diretta.</p>
Indicazioni per il mantenimento	Invio di un nuovo dossier individuale delle credenziali in caso di variazione dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore.
Requisito c.b2	<p>Aggiornamento delle competenze professionali attraverso la partecipazione ad attività formative interne od esterne all'organismo, attinenti alla funzione ricoperta.</p> <p>Le linee guida dell'attività formativa sono stabilite con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, su proposta del responsabile del procedimento di cui all'art. 5, c. 1, del regolamento, sentite le organizzazioni rappresentative degli organismi e degli operatori del settore.</p>
Tipologia di evidenza	Dossier individuale delle credenziali redatto e sottoscritto in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato 4 all' Intesa siglata in conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Verifica documentale	Valutazione della completezza dei dati e della conformità al requisito e della pertinenza tipologica e della significatività temporale delle esperienze pregresse.
Verifica diretta	Verifica della documentazione relativa alle attività formative di

	aggiornamento su un campione compreso in un <i>range</i> tra il 5 ed il 10 per cento. Copia dei certificati, degli attestati o di altra documentazione pertinente è resa disponibile in fase di verifica diretta.
Indicazioni per il mantenimento	Aggiornamento biennale del dossier individuale delle credenziali nella parte relativa all'attività formativa. Invio di un nuovo dossier individuale delle credenziali in caso di variazione dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore.
Requisito c.b3	Svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di lavoro subordinato, nelle forme consentite dalla legge, con almeno 80 giornate lavorative l'anno.
Tipologia di evidenza	Dossier individuale delle credenziali redatto e sottoscritto in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato 4 all'Intesa siglata in conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Verifica documentale	Valutazione della completezza dei dati e della conformità al requisito.
Verifica diretta	Verifica del contratto di lavoro su un campione compreso in un <i>range</i> tra il 5 ed il 10 per cento. Copia del contratto è resa disponibile in fase di verifica diretta.
Indicazioni per il mantenimento	Aggiornamento del dossier individuale delle credenziali ad ogni eventuale scadenza del contratto. Invio di un nuovo dossier individuale delle credenziali in caso di variazione dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore.
c.c) Responsabile del processo di analisi dei fabbisogni	
Requisito c.c1	Livello di istruzione ed esperienza lavorativa attestata, in alternativa, da: - diploma di laurea e conseguimento di un master universitario in materie giuridiche e/o economiche, ovvero attinente il settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento; - diploma di laurea e 1 anno di esperienza nelle attività di analisi dei fabbisogni; - diploma di laurea e 3 anni di esperienza nei settori della formazione, dell'educazione o dell'orientamento; - titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 3 anni di esperienza nelle attività di analisi dei fabbisogni; - titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 5 anni di esperienza nei settori dell'educazione, della formazione, dell'orientamento; - esperienza decennale in attività di analisi dei fabbisogni; - competenze professionali certificate coerenti con le attività di analisi dei fabbisogni.
Tipologia di evidenza	Dossier individuale delle credenziali redatto e sottoscritto in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato 4 all'Intesa siglata in conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Verifica documentale	Valutazione della completezza dei dati e della conformità al requisito e della pertinenza tipologica e della significatività delle esperienze pregresse.

Verifica diretta	Verifica del certificato del titolo di studio e della documentazione relativa alle esperienze pregresse su un campione compreso in un <i>range</i> tra il 5 ed il 10 per cento Copia del certificato del titolo di studio e copia degli attestati o comunque di documentazione riportante evidenze oggettive e riferimenti significativi e precisi sono resi disponibili in fase di verifica diretta.
Indicazioni per il mantenimento	Invio di un nuovo dossier individuale delle credenziali in caso di variazione dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore.
Requisito c.c2	Aggiornamento delle competenze professionali attraverso la partecipazione ad attività formative interne od esterne all'organismo, attinenti alla funzione ricoperta. Il fabbisogno orario dell'attività formativa è stabilito con provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, su proposta del responsabile del procedimento di cui all'articolo 5, comma 1, sentite le organizzazioni rappresentative degli organismi e degli operatori del settore. Il provvedimento è aggiornato con cadenza periodica triennale.
Tipologia di evidenza	Dossier individuale delle credenziali redatto e sottoscritto in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato 4 all' Intesa siglata in conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Verifica documentale	Valutazione della completezza dei dati e della conformità al requisito e della pertinenza tipologica e della significatività delle esperienze pregresse.
Verifica diretta	Verifica della documentazione relativa alle attività formative di aggiornamento su un campione compreso in un <i>range</i> tra il 5 ed il 10 per cento. Copia dei certificati, degli attestati o di altra documentazione pertinente è resa disponibile in fase di verifica diretta.
Indicazioni per il mantenimento	Aggiornamento del dossier individuale delle credenziali ad ogni scadenza del contratto. Invio di un nuovo dossier individuale delle credenziali in caso di variazione dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore.
Requisito c.c3	Svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di lavoro subordinato comprensive di almeno 80 giornate lavorative l'anno, in conformità alla vigente disciplina giuslavoristica.
Tipologia di evidenza	Dossier individuale delle credenziali redatto e sottoscritto in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato 4 all' Intesa siglata in conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 di cui al precedente comma 3 dell'articolo 1.
Verifica documentale	Valutazione della completezza dei dati e della conformità al requisito.
Verifica diretta	Verifica a campione del contratto di assunzione o collaborazione. Copia del contratto è resa disponibile in fase di verifica diretta.
Indicazioni per il mantenimento	Aggiornamento del dossier individuale delle credenziali ad ogni scadenza del contratto.

	Invio di un nuovo dossier individuale delle credenziali in caso di variazione dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore.
c.d) Responsabile del processo di progettazione	
Requisito c.d1	Livello di istruzione ed esperienza lavorativa attestata, in alternativa, da: <ul style="list-style-type: none"> - diploma di laurea e conseguimento di un master universitario in materie giuridiche e/o economiche, ovvero attinente il settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento; - diploma di laurea e 1 anno di esperienza nelle attività di progettazione; - diploma di laurea e 3 anni di esperienza nei settori della formazione, dell'educazione o dell'orientamento; - titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 3 anni di esperienza nelle attività di progettazione; - titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 5 anni di esperienza nei settori dell'educazione, della formazione, dell'orientamento; - esperienza decennale in attività di progettazione; - competenze professionali certificate coerenti con le attività di progettazione.
Tipologia di evidenza	Dossier individuale delle credenziali redatto e sottoscritto in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato 4 all' Intesa siglata in conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 di cui al precedente comma 3 dell'articolo 1.
Verifica documentale	Valutazione della completezza dei dati e della conformità al requisito e della pertinenza tipologica e della significatività delle esperienze pregresse.
Verifica diretta	Verifica del certificato del titolo di studio e della documentazione relativa alle esperienze pregresse su un campione compreso in un range tra il 5 ed il 10 per cento. Copia del certificato del titolo di studio e copia degli attestati o comunque di documentazione riportante evidenze oggettive e riferimenti significativi e precisi sono resi disponibili in fase di verifica diretta.
Indicazioni per il mantenimento	Invio di un nuovo dossier individuale delle credenziali in caso di variazione dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore.
Requisito c.d2	Aggiornamento delle competenze professionali attraverso la partecipazione ad attività formative interne od esterne all'organismo, attinenti alla funzione ricoperta. Le linee guida sono stabilite con provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, su proposta del responsabile del procedimento di cui all'articolo 5, comma 1.
Tipologia di evidenza	Dossier individuale delle credenziali redatto e sottoscritto in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato 4 all' Intesa siglata in conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 di cui al precedente comma 3 dell'articolo 1.
Verifica documentale	Valutazione della completezza dei dati e della conformità al requisito e della pertinenza tipologica e della significatività delle

	esperienze pregresse.
Verifica diretta	Verifica della documentazione relativa alle attività formative di aggiornamento su un campione compreso in un <i>range</i> tra il 5 ed il 10 per cento. Copia dei certificati, degli attestati o di altra documentazione pertinente è resa disponibile in fase di verifica diretta.
Indicazioni per il mantenimento	Aggiornamento biennale del dossier individuale delle credenziali nella parte relative all'attività formativa. Invio di un nuovo dossier individuale delle credenziali in caso di variazione dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore.
c.e) responsabile del processo di erogazione dei servizi	
Requisito c.e1	Livello di istruzione ed esperienza lavorativa attestata, in alternativa, da: - diploma di laurea e conseguimento di un master universitario in materie giuridiche e/o economiche, ovvero attinente il settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento; - diploma di laurea e 1 anno di esperienza nelle attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione dei servizi; - diploma di laurea e 3 anni di esperienza nei settori della formazione, dell'educazione o dell'orientamento; - titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 3 anni di esperienza nelle attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione dei servizi; - titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 5 anni di esperienza nei settori dell'educazione, della formazione, dell'orientamento; - nelle attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione dei servizi; - competenze professionali certificate coerenti con le attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione dei servizi.
Tipologia di evidenza	Dossier individuale delle credenziali redatto e sottoscritto in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato 4 all' Intesa siglata in conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Verifica documentale	Valutazione della completezza dei dati e della conformità al requisito e della pertinenza tipologica e della significatività delle esperienze pregresse.
Verifica diretta	Verifica del certificato del titolo di studio e della documentazione relativa alle esperienze pregresse su un campione compreso in un <i>range</i> tra il 5 ed il 10 per cento. Copia del certificato del titolo di studio e copia degli attestati o comunque di documentazione riportante evidenze oggettive e riferimenti significativi e precisi sono resi disponibili in fase di verifica diretta.
Indicazioni per il mantenimento	Invio di un nuovo dossier individuale delle credenziali in caso di variazione dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore.
Requisito c.e2	Aggiornamento delle competenze professionali attraverso la

	<p>partecipazione ad attività formative interne od esterne all'organismo, attinenti alla funzione ricoperta.</p> <p>Le linee guida sono stabilite con provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, su proposta del responsabile del procedimento di cui all'articolo 5, comma 1.</p>
Tipologia di evidenza	Dossier individuale delle credenziali redatto e sottoscritto in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato 4 all' Intesa siglata in conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Verifica documentale	Valutazione della completezza dei dati e della conformità al requisito e della pertinenza tipologica e della significatività delle esperienze pregresse.
Verifica diretta	<p>Verifica della documentazione relativa alle attività formative di aggiornamento su un campione compreso in un <i>range</i> tra il 5 ed il 10 per cento.</p> <p>Copia dei certificati, degli attestati o di altra documentazione pertinente è resa disponibile in fase di verifica diretta.</p>
Indicazioni per il mantenimento	<p>Aggiornamento del dossier individuale delle credenziali ad ogni scadenza del contratto.</p> <p>Invio di un nuovo dossier individuale delle credenziali in caso di variazione dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore.</p>
Requisito c.e3	Svolgimento delle funzioni in maniera continuata ed esclusiva, con rapporto di impiego o collaborazione nelle forme consentite dall'ordinamento giuslavoristico, con almeno 80 giornate lavorative l'anno.
Tipologia di evidenza	Dossier individuale delle credenziali redatto e sottoscritto in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato 4 all' Intesa siglata in conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 di cui al precedente comma 3 dell'articolo 1 del regolamento.
Verifica documentale	Valutazione della completezza dei dati e della conformità al requisito
Verifica diretta	<p>Verifica a campione del contratto di lavoro o collaborazione.</p> <p>Copia del contratto è resa disponibile in fase di verifica diretta.</p>
Indicazioni per il mantenimento	<p>Aggiornamento biennale del dossier individuale delle credenziali nella parte relativa all'attività formativa.</p> <p>Invio di un nuovo dossier individuale delle credenziali in caso di variazione dell'assetto organizzativo del soggetto attuatore.</p>

Visto: CROSETTA

COPIA TRAM
NON VALIDA

ALLEGATO D

Criterio d) Efficiacia ed efficienza (<i>performance</i>)	
Requisito d1	<p>Valutazione relativa al livello di efficienza progettuale effettuata sulla base dei seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risorse finanziarie preventivate; - risorse finanziarie rendicontate; - numero di allievi previsti; - numero di allievi effettivi. <p>Il valore-soglia minimo, uguale o superiore a quello registrato nel complesso del sistema formativo regionale nel biennio antecedente è determinato, sulla base delle attività di monitoraggio effettuate dall'amministrazione, con provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, ed è aggiornato ogni due anni.</p>
Tipologia di evidenza	I dati sono raccolti attraverso i sistemi informativi in dotazione dell'amministrazione. Nel caso in cui l'amministrazione ne sia sprovvista, i dati sono comunicati dall'organismo con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Verifica documentale	Controllo, analisi e comparazione dei dati acquisiti o comunicati dall'organismo.
Verifica diretta	<p>Nell'ipotesi di carenza di un idoneo sistema informativo, l'amministrazione effettua un controllo, su un campione compreso in un <i>range</i> tra il 5 ed il 10 per cento, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'analisi delle informazioni custodite dagli uffici che si occupano di gestione e rendicontazione; - visita diretta per la verifica documentale dei progetti.
Indicazioni per il mantenimento	<p>Rilevazione dei livelli di efficienza progettuale con cadenza periodica biennale nell'ottica di garantire la tempestiva individuazione di tendenze a performance inefficaci.</p> <p>Il mancato raggiungimento del valore-soglia minimo rileva ai fini della revoca dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 15.</p>
Requisito d2	<p>Livello massimo di abbandono, calcolato sulla differenza tra il numero degli allievi che hanno concluso il percorso formativo e quelli che hanno avviato il percorso.</p> <p>Rientrano nel computo dei soggetti che hanno concluso il percorso coloro che sono passati ad un altro percorso di istruzione o formazione professionale, ovvero coloro che hanno trovato un'occupazione.</p> <p>Per l'obbligo formativo sono da includere solo i soggetti che non hanno terminato il percorso perché entrati in un altro percorso formativo o perché assunti in apprendistato.</p> <p>Il valore-soglia, uguale o superiore a quello registrato nel complesso del sistema formativo regionale nel biennio antecedente è determinato, sulla base delle attività di</p>

	monitoraggio effettuate dall'amministrazione, con provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, ed è aggiornato ogni due anni.
Tipologia di evidenza	I dati sono raccolti attraverso i sistemi informativi in dotazione dell'amministrazione. Nel caso in cui l'amministrazione ne sia sprovvista, i dati sono comunicati dall'organismo con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Verifica documentale	Controllo, analisi e comparazione dei dati acquisiti o comunicati dall'organismo.
Verifica diretta	Nell'ipotesi di carenza di un idoneo sistema informativo, l'amministrazione effettua un controllo, su un campione compreso in un <i>range</i> tra il 5 ed il 10 per cento, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte attraverso: <ul style="list-style-type: none"> - l'analisi delle informazioni custodite dagli uffici che si occupano di gestione e rendicontazione; - visita diretta per la verifica documentale dei progetti; - interviste a campione agli utenti che non risultano partecipanti alla conclusione delle attività.
Indicazioni per il mantenimento	Rilevazione dei livelli di abbandono con cadenza periodica annuale nell'ottica di garantire la tempestiva individuazione di tendenze a performance inefficaci. Il superamento del valore-soglia dei livelli di abbandono rileva ai fini della revoca dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 15.
Requisito d3	Livello di successo formativo, che individua la relazione tra il numero degli allievi che hanno concluso il percorso formativo e quelli che hanno avviato il percorso.
Tipologia di evidenza	I dati sono raccolti attraverso i sistemi informativi in dotazione dell'amministrazione. Nel caso in cui l'amministrazione ne sia sprovvista, i dati sono comunicati dall'organismo con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Verifica documentale	Controllo, analisi e comparazione dei dati acquisiti o comunicati dall'organismo.
Verifica diretta	Nell'ipotesi di carenza di un idoneo sistema informativo, l'amministrazione effettua un controllo, su un campione compreso in un <i>range</i> tra il 5 ed il 10 per cento, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte attraverso: <ul style="list-style-type: none"> - l'analisi delle informazioni custodite dagli uffici che si occupano di gestione e rendicontazione; - visita diretta per la verifica documentale dei progetti.
Indicazioni per il mantenimento	Rilevazione dei livelli di abbandono con cadenza periodica annuale nell'ottica di garantire la tempestiva individuazione di tendenze a performance inefficaci. Il mancato superamento del valore soglia del livello di successo formativo rileva ai fini della revoca dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 15.

Criterio e) Relazioni con il territorio	
Requisito e1	Relazioni con gli attori dei sistemi che operano nella rete territoriale dei servizi per il <i>lifelong learning</i> : scuole, università, organismi che erogano servizi formativi, servizi al lavoro e servizi sociali, associazioni di volontariato, terzo settore.
Tipologia di evidenza	<p>Atti, fatti, informazioni, documentalmente accertabili, dimostrativi della cooperazione dell'organismo con gli attori dei sistemi su indicati attraverso attività, prodotti, osservazioni sistematiche, scambi informativi, risorse umane dedicate ed ogni altra circostanza sintomatica della relazione territoriale.</p> <p>In relazione alle attività di istruzione e formazione professionale rivolte ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, ed alla rete di soggetti che operano in questo ambito, rilevano, ai fini dimostrativi della relazione territoriale, in particolare, la progettazione formativa e di percorsi curriculari, promozione di formazione d'aula, formazione dei formatori, tutoraggio socio-pedagogico, stage, orientamento scolastico, ed altri prodotti, attività, risorse umane dedicate, finalizzati all'implementazione di una struttura reticolare con le istituzioni scolastiche, gli organismi formativi che operano nel medesimo settore, imprese che svolgono funzioni formative e che erogano servizi sociali.</p> <p>In relazione alle attività di formazione professionale rivolte a persone che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, inclusi gli studenti, i disoccupati, gli inoccupati e gli occupati, rilevano, ai fini dimostrativi della relazione territoriale, in particolare, la progettazione formativa, le attività d'aula, il monitoraggio ed il tutoraggio negli interventi formativi, attività di accompagnamento, stage, orientamento ed ed altri prodotti, attività, risorse umane dedicate, finalizzati alla cooperazione con le istituzioni scolastiche, le università, gli enti pubblici di ricerca, gli organismi erogatori di attività formative o servizi per l'impiego, di servizi sociali o comunque impegnati nel terzo settore, associazioni di volontariato.</p>
Verifica documentale	
Verifica diretta	
Indicazioni per il mantenimento	Riscontro dei livelli di efficacia ed efficienza raggiunti dall'organismo
Requisito e2	<p>Relazioni con soggetti del contesto socio-economico-produttivo finalizzati alla conoscenza, capacità di lettura e di interpretazione dei fabbisogni formativi e di professionalità espressi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal mondo produttivo, del lavoro e del terzo settore, anche attraverso le reti di imprese, le organizzazioni datoriali, dei lavoratori, gli organismi bilaterali; - dalle diverse tipologie di utenti, anche attraverso le loro forme

	associative di rappresentanza o gli enti che statutariamente li rappresentano e tutelano.
Tipologia di evidenza	Atti, fatti, informazioni, documentalmente accertabili, idonei a dimostrare: - avuto riguardo al sistema di relazioni finalizzate all'analisi ed alla diagnosi dei fabbisogni formativi e professionali, che l'allievo, anche con risorse umane dedicate, svolge o partecipa ad attività di indagine, studio, ricerca, pubblicazioni, seminari, sondaggi, focus group, workshop tematici e ad altre attività di osservazione/ascolto, di livello almeno regionale, ricorrendo anche a strumenti/format di supporto predisposti dall'amministrazione; - avuto riguardo al sistema di relazioni finalizzate alla conoscenza, lettura, ascolto dei fabbisogni espressi dalle diverse tipologie di utenza cui l'organismo rivolge la propria attività, che questi conosce ed utilizza le tecniche, gli strumenti, le fonti di informazione specifiche, i luoghi o gli organismi specificamente preposti ad attività di rilevazione mirate, ed i relativi esiti/prodotti, anche attraverso risorse umane dedicate.
Verifica documentale	
Verifica diretta	
Indicazioni per il mantenimento	Riscontro dei livelli di efficacia ed efficienza raggiunti dall'organismo

Visto: CROCETTA

COPIA TRATTA DAL SISTEMA
NON VALIDA PER LA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'epigrafe:

L'articolo 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«**Accreditamento enti di formazione professionale.** – 1. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, in conformità alle specifiche intese raggiunte in Conferenza Stato Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, sono approvate le disposizioni disciplinanti l'accREDITAMENTO degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana.».

Note al preambolo:

– La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

– La legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante "Addestramento professionale dei lavoratori." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 9 marzo 1976, n. 13.

– L'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione.", n. 154 così dispone:

«**Riordino della formazione professionale.** – 1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e universitario e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire a una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:

a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali nonché di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;

b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento nonché a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;

c) svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predefiniti;

d) lettera abrogata;

e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato di cui all'articolo 5, comma 5, dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale;

f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti dalle regioni, la formazione e la mobilità interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonché la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di cui ai

commi 3 e seguenti definite a livello nazionale anche attraverso parametri standard, con deferimento ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzativa anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla possibilità di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione delle sedi operative ai fini dell'accREDITAMENTO;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.

2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle Competenti commissioni parlamentari.

3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali è istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un Fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

4. Il Fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonché, per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che graverà sulle disponibilità derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimo articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978.

5. Il Fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello Stato membro, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di gestione del Fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del finanziamento concesso, che può essere rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto Fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.».

– La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192.

– La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 4 maggio 1991, n. 22.

– La legge regionale 15 maggio 2010, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 17 maggio 2000, n. 23.

– La legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 giugno 2003, n. 132.

– Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2005, n. 257, S.O.

– I commi 622 e 624 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 dicembre 2006, n. 299, S.O., così rispettivamente dispongono:

«Art. 1 - 622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.»

“624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

- La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59, S.O. n. 34.

- Il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante “Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 ottobre 2011, n. 236.

- Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 giugno 2015, n. 144, S.O.

- La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 novembre 2012, n. 265.

- Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 febbraio 2013, n. 39.

- Per l'articolo 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.” vedi nota all'epigrafe.

- L'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.” così dispone:

«Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo. - 1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del

Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.»

- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante “Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 febbraio 1996, n. 28, S.O.

- Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 maggio 2001, n. 166, recante “Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 luglio 2001, n. 162, S.O. n. 185.

- Il provvedimento 20 marzo 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante “Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 gennaio 2009, n. 18.

Nota all'art. 1, comma 2, e all'art. 8, comma 4:

L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” così dispone:

«Provvedimenti attributivi di vantaggi economici. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.»

Nota all'art. 1, comma 3:

L'articolo 2 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.” così dispone:

« Clausola di invarianza. - 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.»

Note all'art. 1, comma 4:

– Per il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 maggio 2001, n. 166, recante “Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative” vedi note al preambolo.

– Per il provvedimento 20 marzo 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante “Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.” vedi note al preambolo.

– Per l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.” vedi note al preambolo.

Nota all'art. 2, comma 2:

Per il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.” vedi note al preambolo.

Note all'art. 6, comma 2:

– Per il comma 622 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).” vedi note al preambolo.

– L'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.” così dispone:

«*Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.* – 1. A partire dall'anno scolastico e formativo 2006/2007 e fino alla completa attuazione del presente decreto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003. Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004.

2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e di monitoraggio da parte dell'ISFOL.

3. All'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III sono destinate le risorse di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, da ripartirsi tra le Regioni come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, nonché una quota delle risorse di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, da ripartirsi con le medesime modalità.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza unificata, sono individuati modalità e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, in stretta correlazione con l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo III. Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano il trasferimento è disposto con le modalità previste dai rispettivi statuti, se le relative funzioni non sono già state attribuite.»

Nota all'art. 7, comma 4:

L'articolo 2 del decreto del Ministero della pubblica istruzione 29 novembre 2007, recante “Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.” così dispone:

«*Criteri generali.* – 1. Ai fini di cui all'articolo 1, nella fase di prima attuazione dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del regolamento adottato con decreto del ministro della pubblica istruzione n. 139/2007, le strutture formative accreditate dalle regioni devono rispondere ai seguenti criteri generali:

a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione

e e formazione dei giovani fino a diciotto anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo;

b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2;

c) applicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1;

d) prevedere, in relazione ai saperi e alle competenze di cui all'articolo 1, comma 2, l'utilizzo di docenti che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o, in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza o, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento delle competenze di base nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;

e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;

f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;

g) essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a diciotto anni.»

Nota all'art. 7, comma 5:

Per il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante “Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.” vedi note al preambolo.

Nota all'art. 8, comma 4:

Per l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” vedi nota all'art. 1, comma 2.

Nota all'art. 11, comma 2:

Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante “Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 agosto 1999, n. 185.

Nota all'art. 13, comma 5, e all'art. 14, comma 7:

L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)” così dispone:

«*Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.* – 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.»

Nota all'art. 14, comma 4, e all'art. 14, comma 8:

L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” così dispone:

«*Conclusione del procedimento.* – 1. Ove il procedimento consegna obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma sem-

plificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempiuto dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.".

Nota all'art. 14, comma 5:

L'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." così dispone:

«Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. – 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.».

Nota all'art. 14, comma 6, lettera c):

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 giugno 2001, n. 140.

Nota all'art. 14, comma 6, lettera j):

Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 febbraio 2013, n. 39.

Nota all'art. 14, comma 6, lettera l), e all'art. 15, comma 3, lettera m):

L'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit." così dispone:

«Attività formative. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 alla realizzazione del piano per la formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni si provvede con le modalità previste per le attività formative cofinanziate dal fondo sociale europeo.

2. I progetti presentati, valutati positivamente ed ammessi a finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge per il piano 2003 sono riformulati, tecnicamente, ai sensi del comma 1.

3. I pagamenti relativi alle spese del personale dipendente degli enti gestori delle attività di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni sono disposti mensilmente. Gli enti gestori provvedono ad accendere apposito conto da utilizzare esclusivamente per tale voce di spesa e, per singolo progetto formativo, vengono accreditate, da parte dell'Amministrazione regionale, le risorse relative alla voce di costo del personale nella misura necessaria alla copertura integrale della stessa.

4. Per le finalità di cui al comma 3, per l'esercizio finanziario 2002, il dipartimento della formazione professionale autorizza gli enti gestori di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, ad utilizzare gli avanzi di gestione maturati.

5. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con i commi precedenti.».

Nota all'art. 14, comma 7:

Per l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)" vedi nota all'art. 13, comma 5.

Nota all'art. 14, comma 8:

Per l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." vedi nota all'art. 14, comma 4.

Nota all'art. 15, comma 2:

L'articolo 21 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." così dispone:

«Efficacia ed esecutività del provvedimento. – 1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.».

Nota all'art. 15, comma 3, lettera a):

L'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa." così dispone:

«Concordato con continuità aziendale. – Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;

b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assogget-

tate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.».

Nota all'art. 15, comma 3, lettera b):

Gli articoli 6 e 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136." così rispettivamente dispongono:

«Art. 6 - Tipologia delle misure e loro presupposti. – 1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province.

3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.».

«Art. 67 - Effetti delle misure di prevenzione. – 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice precedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.».

Note all'art. 15, comma 3, lettera c):

– L'art. 444 del codice di procedura penale così dispone:

«Applicazione della pena su richiesta. – 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater; i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.».

– L'articolo 45 della direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE, recante "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi." così dispone:

«Situazione personale del candidato o dell'offerente. – 1. È escluso dalla partecipazione ad un appalto pubblico il candidato o l'offerente condannato, con sentenza definitiva di cui l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza; per una o più delle ragioni elencate qui di seguito:

a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/773/GAI del Consiglio;

b) corruzione, quale definita rispettivamente all'articolo 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 ed all'articolo 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

Gli Stati membri precisano, in conformità del rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo.

Essi possono prevedere una deroga all'obbligo di cui al primo comma per esigenze imperative di interesse generale.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici chiedono, se del caso, ai candidati o agli offerenti di fornire i documenti di cui al paragrafo 3 e, qualora abbiano dubbi sulla situazione personale di tali candidati/offerenti, possono rivolgersi alle autorità competenti per ottenere le informazioni relative alla situazione personale dei candidati o offerenti che reputino necessarie. Se le informazioni riguardano un candidato o un offerente stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima può richiedere la cooperazione delle autorità competenti. In funzione del diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti, le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell'offerente.

2. Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni operatore economico:

a) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali;

b) a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo oppure ogni altro procedimento della stessa natura previsto da leggi e regolamenti nazionali;

c) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato conformemente alle disposizioni di legge dello Stato, per un reato che incida sulla sua moralità professionale;

d) che, nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice;

e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;

f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;

g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione o che non abbia fornito dette informazioni.

Gli Stati membri precisano, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano come prova sufficiente che attesta che l'operatore economico non si trova in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b), c), e) e f) quanto segue:

a) per i casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti;

b) per i casi di cui al paragrafo 2, lettere e) o f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in questione.

Qualora non siano rilasciati dal paese in questione o non menzionino tutti i casi previsti al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) o c), i documenti o i certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, da una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.

4. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti, certificati o dichiarazioni di cui al paragrafo 3 e ne informano la Commissione. La comunicazione non pregiudica il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.».

Nota all'art. 15, comma 3, lettera d):

L'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale." così dispone:

«1. comma abrogato

2. comma abrogato

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono, altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiduciari; in presenza di violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione dall'Albo stesso.»

Note all'art. 15, comma 3, lettera f):

– L'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300." così dispone:

«Sanzioni amministrative. – 1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.»

– Il comma 1 dell'articolo 36 bis del decreto legislativo legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale." così disponeva:

«Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro. – 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.»

Nota all'art. 15, comma 3, lettera i):

La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili." è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

Nota all'art. 15, comma 3, lettera l):

Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione." così dispone:

«Art. 1 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. – 17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.»

Nota all'art. 15, comma 3, lettera m):

Per l'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit." vedi nota all'art. 14, comma 6, lettera l).

Nota all'art. 15, comma 5:

Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." vedi note al preambolo.

Nota all'art. 16, comma 3:

Gli articoli 4 e 5 del decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.»" così rispettivamente dispongono:

«Art. 4 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore (art. 7, D.M. LL.PP. n. 145/2000). – 1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.»

«Art. 5 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore (art. 13, D.M. LL.PP. n. 145/2000) – 1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice.

2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.».

Nota all'art. 18, comma 2, lettera a):

Per la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante "Addestramento professionale dei lavoratori." vedi note al preambolo.

Nota all'art. 18, comma 2, lettera b):

Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." vedi note al preambolo.

Note all'art. 18, comma 2, lettera c):

- Per il provvedimento 20 marzo 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante "Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi." vedi note al preambolo.

- Per l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3." vedi note al preambolo.

(2015.43.2532)091

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 3,45

